

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

29 DIC. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 29 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | FEDERICO | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANIN | Giovanni | " |
| ALEANERI | Livio | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| AMATI | Matteo | " | MARRONI | Angiolo | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | META | Michela | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |
| DONATO | Fasquale | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

BADALONI ALEANDRI AMATI E DONATO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 6130

Oggetto: Attuazione articolo 25 della L.R. 7.6.1999, n. 7 - Legge regionale 22/11/1992, n. 51 - Deroga ex art. 3, comma 3, L.R. 7.6.1999 n. 6, per l'intero importo di L. 3.000.000.000 Cap. 32470 - Bilancio di previsione 1999.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "LAZIO" at the top and "35" at the bottom, with a small star symbol in the center.

OGGETTO: Attuazione articolo 25 della L. R. 7/6/1999, n. 7 - Legge regionale 22/11/1982, n. 51 - Deroga ex art. 3, comma 3, L.R. 7/6/1999, n. 6, per l'intero importo di lire 3.000.000.000 - Cap. 32470 - Bilancio di previsione 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 22.11.1982 n.51;

VISTA la Legge Regionale 26.6.1980 n.88 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999, approvate con L.R. 7.6.1999 n.6;

VISTA la Legge Regionale 7.6.1999 n.7, di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999 e, in particolare, l'art.25;

VISTO l'articolo 27, quarto comma, della L. R. 12/4/1977, n. 15;

RILEVATO che, per le finalità di cui alla L.R. n.51/1982, è stato istituito il capitolo 32470 denominato: "Concorso della Regione nelle spese per gli interventi sperimentali destinati al recupero di immobili di proprietà pubblica di interesse storico - artistico - ambientale" con uno stanziamento di L.3.000.000.000 per l'anno 1999, L. 3.000.000.000 per l'anno 2000 e L. 3.000.000.000 per l'anno 2001, rinviando, per la copertura relativa agli anni successivi, alle competenti leggi di bilancio;

PRESO ATTO che, a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 51/82, come sostituito dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 7/99, "Gli enti interessati acquisiscono le risorse necessarie attraverso l'accensione di un mutuo ventennale presso la Cassa Depositi e Prestiti" il cui costo è sostenuto dalla Regione Lazio fino al massimo del 70% dell'intero costo dell'opera, mediante la concessione di contributi annuali pari al 70% della rata di mutuo annuale dovuta, per il periodo di venti anni;

RILEVATO che lo stanziamento di L. 3.000.000.000, previsto per l'esercizio finanziario 1999, costituisce il limite di impegno annuale della Regione Lazio che consente una spesa annuale complessiva di £. 4.285.714.285, la quale, alla luce dell'attuale saggio di interesse del 4,85 praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti in applicazione del Decreto del Ministero del Tesoro del 13/9/1999, corrisponde ad una spesa totale attuabile di £. 54.095.347.499;

VISTE le domande inoltrate dagli Enti interessati nei termini fissati dal comma sei dell'articolo 93 della legge regionale 7/6/1999, per i finanziamenti da porre a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 1999;

RITENUTO che la tipologia dell'intervento configura una fattispecie speciale per la quale è implicita l'indicazione della compartecipazione dell'Ente alla spesa, fissata esplicitamente dalla legge nella misura del 30%, non possono sussistere ostacoli, salvo verificabili eccezioni, alla immediata esecutività degli interventi, trattandosi di interventi su edifici di proprietà degli Enti pubblici richiedenti, e la quantificazione della spesa non può che essere di larga massima;

RITENUTO di dover privilegiare gli interventi di maggior valenza in rapporto alle finalità della legge;

RITENUTO di dover concedere la deroga, consentita dal comma 3 dell'articolo 3 della L. R. 7/6/199, n. 6, ai limiti posti dal comma 2 dello stesso articolo, per l'intero stanziamento, alla luce della esplicita previsione legislativa dell'articolo 26 che destina l'intero stanziamento di tre miliardi, peraltro insufficienti a far fronte all'entità delle richieste pervenute, alle finalità ivi previste;

RILEVATO che occorre procedere all'impegno dei relativi fondi entro il 31.12.99;

TENUTO CONTO che agli effetti di quanto precede, non è possibile acquisire entro tale data il prescritto parere delle competenti Commissioni Consiliari, in quanto la proposta del provvedimento in esame, è stata assegnata alle stesse in data 17.12.99;

RITENUTO pertanto, che occorre adottare l'atto con riserva di acquisizione di tale parere, subordinando l'esecuzione dello stesso alla emissione di parere conforme;


RITENUTO di dover autorizzare il Direttore del Dipartimento competente a porre in essere gli adempimenti necessari per l'utilizzazione dell'intera somma stanziata sul capitolo 32470 del bilancio per l'esercizio in corso

VISTA la Legge 15.05.97 n. 127;

All'unanimità e con le condizioni di cui in premessa

DELIBERA

23 FEB. 2000



1. Di concedere la deroga, consentita dal comma 3 dell'articolo 3 della L. R. 7/6/199, n. 6, ai limiti posti dal comma 2 dello stesso articolo, per l'intero stanziamento di tre miliardi;
2. Di approvare il programma degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della L.R. n.51/82, così come modificata dall'articolo 25 della legge regionale 7/99 e di concedere agli Enti beneficiari il contributo secondo il riparto di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto;
3. Di concedere agli Enti indicati nella colonna 1 dell'allegato A, per venti anni, il contributo annuo indicato nella colonna 7 per la realizzazione dell'intervento sull'edificio indicato nella colonna 2 del costo totale indicato nella colonna 4;
4. Di autorizzare ed imputare le spese di cui al punto 2. per complessive L. 2.997.446.777, sul capitolo 32470 dei Bilanci pluriennale ed annuale dell'Esercizio Finanziario 1999, per la concessione di contributi pluriennali come specificato nell'allegato A;
5. Di rinviare ad altro provvedimento l'utilizzazione della somma rimanente di £. 2.552.223;
6. Di dare mandato al Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio di variare l'importo del contributo a seguito della determinazione finale del costo dell'opera per effetto di eventuali ribassi in sede di esperimento delle gare per l'affidamento dei lavori di realizzazione;
7. Di riservarsi la facoltà di utilizzare le risorse rese disponibili dalle economie determinatesi a norma del precedente punto 6. e da eventuali revoche dei finanziamenti, dovute a rinuncia o a violazione di norme di legge, con successivo provvedimento nell'ambito delle richieste non rientrate nel programma approvato con questo provvedimento;
8. Di demandare la concessione formale dei contributi in annualità e l'assunzione dei relativi impegni, per singolo intervento, al Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio ai sensi dell'art 19 della L.R. 7.6.1999 n.6;
9. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio a dare le disposizioni per l'attuazione di questo provvedimento, secondo le linee di indirizzo appresso specificate:
 - A. comunicazione dell'avvenuto finanziamento agli enti interessati, ai quali potrà essere richiesta ogni documentazione ritenuta necessaria a verificare la conformità alle finalità della Legge regionale di finanziamento nonché alle vigenti normative in materia;
 - B. fissazione dei tempi di realizzazione, nel rispetto delle disposizioni poste dall'articolo 18 della L. R. 21/12/1996 e successive modificazioni, integrazioni e conferme;
 - C. assistenza agli enti finanziati tesa ad agevolare ed accelerare l'attività necessaria all'acquisizione dei finanziamenti presso l'istituto finanziatore;
10. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 7.B., per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere finanziate si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, della L.R. 26/6/1980 n. 88.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO:

F.to Dott. Sergio CUCCIARELLI